



#### FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Testo Unico Bancario), della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005, nonché delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

#### INFORMAZIONE SUL MEDIATORE CREDITIZIO

ITALFINANCE Impresa S.r.l. Mediazione Creditizia - Sede legale in via Settembrini 26/a 20124 Milano (MI) - Sede operativa in via Monte Rosa, 13 20149 Milano (MI) - Tel. 02/48198649 - e-mail / pec : [italfinanceimpresasrl@aaa.pec.it](mailto:italfinanceimpresasrl@aaa.pec.it) - P.IVA : 06113560962 - Iscrizione OAM n° M297

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

È mediatore creditizio, ai sensi della normativa di settore, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del Testo Unico Bancario.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo; l'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

#### Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La commissione per la mediazione è riconosciuta dall'istituto bancario e/o intermediario finanziario erogatore ed è variabile secondo il piano di provvigione concordato tra il Mediatore e l'ente erogatore oppure in alternativa è versata dal Cliente al Mediatore in base agli accordi tra le Parti.

#### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

##### Diritti del cliente

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'**avviso** contenente le principali norme di trasparenza ed il  **foglio informativo** contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
2. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere i documenti indicati al punto 1.
3. Il cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula. La consegna della copia idonea per la stipula non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta.

##### Obblighi del cliente

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta dal mediatore.
2. Il cliente ha l'obbligo di garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate; in particolare il cliente ha l'obbligo di consegnare al mediatore tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne il mediatore da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
4. Il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al mediatore le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
5. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.



## Obblighi del mediatore

Il mediatore deve:

1. mettere in contatto il cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
2. conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di obblighi di trasparenza;
3. rispettare il segreto professionale;
4. compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
5. provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

## Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente

1. L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.
2. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.
3. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
4. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Il Cliente potrà revocare l'incarico al Mediatore prima della scadenza del Contratto, recedendo con comunicazione scritta solo in presenza di un giustificato motivo.
5. Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio reclami del mediatore creditizio o tramite pec al seguente indirizzo : [italfinanceimpresasrl@aaa.pec.it](mailto:italfinanceimpresasrl@aaa.pec.it).
6. In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del foro del consumatore, qualora diverso ed applicabile.
8. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

## DEFINIZIONI

### Mediatore creditizio:

colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

### Cliente:

qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari con per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

### Consumatore:

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

### Locale aperto al pubblico:

il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

### Offerta fuori sede:

l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

### Tecniche di comunicazione a distanza:

tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

### Intermediari finanziari:

società che svolgono attività finanziaria, iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti dal Testo Unico Bancario.

### OAM:

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E' un'associazione di natura privata con personalità giuridica senza finalità di lucro, ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria; è stata istituita con Decreto legislativo 13/08/2010 n° 141. L'elenco è consultabile presso il sito dell'OAM <http://www.organismo-am.it>

### UIC:

Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, soppresso dal 1° gennaio 2008 data in cui le sue funzioni sono confluite nella Banca d'Italia in seno all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF appunto, <http://uif.bancaditalia.it/>).



## ATTESTAZIONE AVVENUTA RICEZIONE DOCUMENTO TRASPARENZA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

### DICHIARO DI AVER RICEVUTO IN DATA ODIERNA

- AVVISO contenente le “Principali norme di trasparenza relative al contratto di mediazione”
- FOGLIO INFORMATIVO del Mediatore Creditizio
- FOGLIO INFORMATIVO del Prodotto richiesto

Luogo, data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Modulo aggiornato 13.07.2020